



Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci

Veterinari

Ufficio 3

Direzione Generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la

nutrizione

Uff. 1 - 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

N

Risposta al Foglio del

N

OGGETTO: Peste Suina Africana - smaltimento di carcasse animali e sottoprodotti.

Assessorati Regionali alla Sanità delle Regioni a Statuto Ordinario e Speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

LORO SEDI

e, p.c.

Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana - Dott. A. Ferrari

Sede

Con l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.4/2022 del 28 giugno 2022 "*Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana*", in funzione delle differenti condizioni sanitarie, sono state disposte le misure di controllo da applicare nelle zone di restrizione così come classificate in esito alla conferma di casi e focolai di malattia, e così suddivise:

- zone infette e zone di restrizione parte II, correlate a casi di PSA nel selvatico;
- zone di protezione e sorveglianza e zone di restrizione parte III, correlate a sospetto e conferma di PSA in suini detenuti in allevamento;
- zone confinanti con le zone di cui sopra o zone di restrizione parte I.

Al fine di mantenere alta l'attenzione su eventuali comportamenti che potrebbero essere causa di ulteriori problematiche connesse all'errata individuazione della categorizzazione dei sottoprodotti, si richiamano di seguito le indicazioni di smaltimento di carcasse animali e sottoprodotti nell'ambito del contesto considerato nella presente.

All'interno delle **zone infette e zone di restrizione parte II**, le spoglie degli animali morti o abbattuti, dopo l'esecuzione dei prelievi, devono essere smaltite come sottoprodotti di **categoria 1** in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009.

All'interno delle **zone confinanti con le zone di cui sopra o zone di restrizione parte I**, i sottoprodotti relativi ai **capi cacciati**, destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA, sono smaltiti come materiale di **categoria 3** ad eccezione degli intestini non svuotati dalle feci, classificati come materiale di **categoria 2**.

In caso di esito positivo per PSA i capi cacciati devono essere smaltiti come sottoprodotti di **categoria 1** in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009.

Oltre a quanto sopra, si ritiene utile raccomandare l'applicazione delle misure previste dal Regolamento (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della Peste Suina Africana, ivi incluse le misure applicabili ai movimenti dei sottoprodotti di origine suina ottenuti sia da suini detenuti nelle zone di restrizione I, II e III, che da suini selvatici nelle zone di restrizione I, II e III al di fuori di tali zone.

Si prega di voler dare massima diffusione della presente nota ai servizi e ai soggetti interessati.

Il Direttore Generale DGSAF
Dott. Pierdavide Lecchini

Il Direttore Generale DGISAN
Dott. Ugo Della Marta